

L'Ufficio ha provveduto a contattare gli uffici comunali preposti i quali, dopo vari solleciti, hanno riscontrato che la tassa richiesta ai ricorrenti non era dovuta in quanto il suolo occupato per la ristrutturazione, seppure gravato da servitù di passaggio pubblico, insisteva su un'area privata.

Il Comune ha provveduto, quindi, al rimborso degli oneri non dovuti. L'intervento del Difensore Civico Regionale è stato determinante nella definizione di una questione pendente ormai da diversi anni, a tutela, ancora una volta, dei diritti dei cittadini.

## 1.4 DIRITTO ALLO STUDIO

### 1.4.1 La Scuola a domicilio per gli studenti disabili è un diritto costituzionalmente garantito

I genitori di un bimbo di 11 anni affetto da ritardo psicomotorio, dispensato dalla frequenza scolastica a causa della gravità della sua disabilità, hanno richiesto l'intervento del Difensore Civico poiché, relativamente all'anno scolastico 2012/13, il competente Servizio Regionale, non aveva provveduto ad adottare il provvedimento di impegno delle somme necessarie a garantire al piccolo alunno, così come a tanti altri alunni diversamente abili della Regione Abruzzo, la "Scuola a domicilio".

Sulla questione è intervenuto questo Ufficio rappresentando che, tale paradossale situazione era fortemente lesiva dei diritti costituzionali di uguaglianza, libertà e istruzione di ogni individuo e sottolineando, altresì, che l'istruzione scolastica, è un diritto primario di ogni alunno, non comprimibile e degradabile in nessun caso e per nessun motivo di ordine tecnico, economico, patrimoniale e/o organizzativo.

In tal senso si è espressa anche la recente giurisprudenza (*Ex plurimis, Consiglio di Stato Sez. VI Ordinanza n.1390/2012; TAR Abruzzo Sez. Staccata di Pescara Set. 404/2012*) affermando che "il diritto del disabile

*all'istruzione si configura come un diritto fondamentale la cui effettività è assicurata mediante misure idonee....." ed ancora (TAR Piemonte - Torino - Sez. I - Sentenza n. 1754 del 23.04.07) "la legge n. 104/92 configura, agli artt. 12 e 13, un diritto soggettivo perfetto del portatore di handicap all'inserimento nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, e prevede gli strumenti idonei al raggiungimento di tale finalità".*

A seguito del tempestivo intervento di questo Ufficio, il Servizio Regionale ha autorizzato il servizio di Scuola a domicilio per il piccolo alunno.

#### **1.4.2 Mancato pagamento delle spettanze dovute quali rimborsi per il trasporto scolastico dei ragazzi diversamente abili**

Si è rivolto a questa difesa civica un cittadino per segnalare il mancato rimborso, da parte delle competenti amministrazioni locali, dei contributi allo stesso dovuti, ai sensi della L.R. n. 78/78, a titolo di rimborso spese per l'accompagnamento della figlia diversamente abile presso la struttura scolastica ubicata in un paese diverso da quello di residenza.

Evidenziando che le somme in questione non erano state erogate al cittadino per alcune incongruenze e inadempimenti riconducibili al Comune e

alla Provincia, il Difensore Civico ha invitato gli Enti ad adottare i provvedimenti necessari rappresentando che, il comportamento omissivo dell'amministrazione, aveva provocato la lesione del diritto allo studio, diritto - costituzionalmente garantito, tutelato anche dalla L.R. 78/78, con conseguenti considerevoli ed ingiustificati disagi, non solo nei confronti dell'istante, ma di tutti cittadini che vivono nelle stesse condizioni.

Anche in questo caso l'intervento del Difensore Civico è stato risolutivo in quanto le amministrazioni hanno ottemperato tempestivamente a quanto richiesto a comprova, ancora una volta, di come la difesa civica rappresenti un valido ed efficace strumento di tutela del cittadino.

### **1.5 SISMA ANNO 2009**

Il 2013 ha segnato un salto di qualità per la difesa civica regionale sia per l'aumento delle istanze nei vari campi d'intervento, sia per l'attenzione rivolta dall'Ufficio nella definizione delle questioni inerenti le vicende post-sisma e l'interpretazione della normativa di riferimento.

Il crescente numero di richieste pervenute in questo settore ha spinto l'Ufficio a dedicare una particolare attenzione alla complessa e delicata vicenda che vede protagonisti i cittadini abruzzesi ed aquilani in particolare, attraverso incontri congiunti con gli organismi e gli enti deputati alla ricostruzione del territorio, al fine di chiarire, in un'ottica di collaborazione e di vicinanza al cittadino, le situazioni giuridiche determinate da norme generali e rese a volte di difficile applicazione a causa del sopravvenire di fatti/specie concrete non previste o, comunque, di non facile previsione da parte del legislatore.

In quest'ottica il Difensore Civico, nell'ambito delle proprie competenze ed a seguito delle rilevanti segnalazioni pervenute, sia da parte dei cittadini che da parte degli enti pubblici, si è fatto interprete della complessa normativa di riferimento fornendo, alle stesse amministrazioni, gli strumenti giuridici per definire le questioni più particolari come nel caso del

riconoscimento del contributo per la riparazione delle case in costruzione ed il riconoscimento dei rimborsi per le spese di trasloco anche a soggetti diversi dal proprietario dell'immobile oggetto di ricostruzione.

In altri casi, come per la questione degli espropri per la realizzazione degli alloggi del progetto CASE e dei moduli abitativi, l'intervento del Difensore Civico ha favorito la definizione delle procedure con conseguente erogazione degli indennizzi in favore dei proprietari espropriati in attesa da oltre quattro anni.

#### **1.5.1 Le case in costruzione all'epoca del terremoto devono essere equiparate agli altri immobili**

Tra le pratiche istrutte nell'ambito del sisma certamente quella che merita maggiore rilevanza è quella relativa al riconoscimento del contributo per la ricostruzione/ristrutturazione delle case in costruzione.

La questione è sorta a seguito dell'istanza, rivolta da un gruppo di cittadini proprietari di immobili in costruzione all'epoca del sisma, che si erano visti rigettare le domande di riconoscimento del diritto all'erogazione del contributo economico per la riparazione dei suddetti immobili, destinati ad

abitazioni principali, in virtù di una non corretta interpretazione di un'ordinanza da parte degli uffici deputati alla ricostruzione.

Fino alla fine del 2009, infatti, gli immobili in costruzione erano stati equiparati alle seconde case ai sensi e per gli effetti delle Ordinanze n. 3779 e n. 3790, con conseguente riconoscimento ai proprietari, del diritto al contributo per la ricostruzione o la riparazione in base al livello di inagibilità attribuito ai predetti immobili.

Tale indicazione fu però successivamente smentita dall'Ordinanza n. 3857 del marzo 2010, che al contrario, con riferimento a questa categoria di immobili, pur non negando il diritto dei richiedenti all'erogazione del beneficio di legge, tuttavia, poneva delle condizioni di inapplicabilità sia in ordine al tetto massimo di erogazione del contributo (massimo 30 mila euro), sia in ordine alle condizioni e tempistiche di ultimazione dei lavori (i lavori di completamento si sarebbero dovuti ultimare entro 4 mesi dall'emanazione dell'ordinanza) non distinguendo, peraltro, gli esiti di inagibilità sismica con conseguente penalizzazione di tutti coloro che avevano ricevuto danni più ingenti.

La poca chiarezza normativa aveva portato, dunque, la Filiera Fintecna – Comune ad esprimersi attraverso le cosiddette F.A.Q., ovvero chiarimenti, attribuendo all'ordinanza n. 3857 una funzione sostitutiva, e non aggiuntiva,

come sarebbe stato logico, delle precedenti OPCM n. 3779 del 06.06.2009 e n. 3790 del 09.07.2009 con conseguente estensione tout court degli effetti da essa prodotti a tutti i soggetti privati che alla data del sisma stavano realizzando unità immobiliari destinate ad abitazione principale senza operare alcuna distinzione tra danni pesanti e danni leggeri ed in palese contrasto con l'interpretazione resa prima dell'emanazione dell'ordinanza in questione.

Stessa posizione era stata assunta, successivamente, dalla S.G.E., (organismo di certo delegato alla gestione dell'emergenza ma non legittimato all'interpretazione autentica di una disposizione normativa!) con l'effetto di aver reso di fatto inapplicabile l'OPCM 3857.

Il Difensore Civico si è fatto, dunque, interprete della complessa e lunga vicenda normativa riuscendo ad ottenere il riconoscimento, in favore dei proprietari di immobili in costruzione, adibiti ad abitazione principale, del diritto all'erogazione del contributo per la riparazione dei danni subiti equiparando le case in costruzione a tutti gli altri immobili.

In particolare, questo Ufficio ha contestato, in primis, l'autenticità giuridica dell'interpretazione fornita dalla Filiera Fintecna-Comune e dalla S.G.E., in ordine alla portata applicativa dell'art. 14, comma 4 dell'Ordinanza n. 3857, in quanto rilasciata da organismi non legittimati ad esercitare tale

potere; le cosiddette FAQ potevano essere considerate, infatti, chiarimenti su aspetti applicativi delle ordinanze, ma non certo interpretazioni autentiche delle norme in esse contenute.

In secondo luogo, questa difesa civica ha evidenziato come l'interpretazione fornita dall'amministrazione comunale avrebbe, di fatto, comportato l'inapplicabilità dell'Ordinanza n. 3857 ad alcune fattispecie.

Stante le stringenti limitazioni economiche e temporali introdotte dalla norma (tetto massimo di contributo pari a 30 mila euro e ultimazione di lavori entro e non oltre 4 mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza!!!), l'interpretazione estensiva fornita dall'amministrazione comunale, avrebbe inevitabilmente penalizzato i soggetti maggiormente danneggiati (proprietari con case classificate B ed E) che, non avendo potuto ultimare i lavori nei termini ed alle condizioni prescritte, si sarebbero trovati, da un lato nella condizione di non poter usufruire del contributo per la riparazione (o ristrutturazione), dall'altro nell'ulteriore paradossale condizione di non poter, comunque, ultimare i lavori delle loro abitazioni non essendo i relativi progetti, benché regolarmente approvati, conformi alle recenti normative in materia di adeguamento sismico.

Per non parlare degli effetti discriminatori che si sarebbero venuti a determinare tra coloro che si erano visti erogare il contributo prima del 10

marzo (data, ricordiamo, di pubblicazione dell'Ordinanza in questione) e coloro che, a parità di diritti e condizioni, si erano visti rigettare le domande successivamente a tale data; discriminare questo ulteriormente aggravato, dal fatto che, come riferito dagli istanti e come si è potuto riscontrare dalla consultazione dell'Albo Pretorio on line del Comune, in diversi casi unità immobiliari in corso di costruzione avevano beneficiato del contributo anche successivamente alla pubblicazione dell'ordinanza del 10 marzo 2010.

All'esito dell'attenta istruttoria condotta, il Difensore Civico ha ritenuto che l'interpretazione più aderente alla volontà del legislatore e più rispondente ai criteri di sostanza e di logica, avrebbe dovuto essere quella di circoscrivere la portata normativa dell'Ordinanza solo ai proprietari di case in costruzione che, avendo riportato danni leggeri, alla data del sisma erano in uno stato di realizzazione già molto prossimo al completamento, riconoscendo agli stessi il vantaggio di evitare il lungo iter della cosiddetta "filiera" equiparando, in tutti gli altri casi, gli immobili in costruzione, destinati ad abitazione principale, alle prime case con conseguente pieno riconoscimento del relativo diritto all'erogazione del contributo in favore dei proprietari.

Il recepimento della posizione giuridica adottata dal Difensore Civico da parte dell'Amministrazione comunale ha portato ad un importante risultato,

confermando la validità di questa istituzione e confermando il ruolo della stessa come strumento di raccordo tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione.

#### **1.5.2 Problematiche relative alle spese di gestione degli alloggi C.A.S.E. – Interviene il Difensore Civico**

Alcuni cittadini, assegnatari di alloggi provvisori del Progetto CASE, si sono rivolti al Difensore Civico Regionale in quanto si erano visti recapitare, da parte dell'Amministrazione Comunale, avvisi di pagamento riguardanti spese per utenze, manutenzione e gestione degli edifici e degli spazi comuni dove erano ricompresi gli appartamenti da loro occupati.

La problematica sottoposta all'attenzione di questo Ufficio era riferita soprattutto al fatto che le bollette relative ai consumi di energia elettrica, gas, acqua, ecc., erano state emesse senza effettuare i rilievi dei consumi effettivi, ma come anticipazione spese, in vista di un successivo conguaglio.

Sono stati numerosi gli articoli di protesta apparsi sulla stampa locale aventi ad oggetto la mancata manutenzione degli alloggi, con conseguenti gravi danni a carico degli stessi, come ad esempio intonaci staccati, infiltrazioni di acqua, tubature rotte, danni strutturali.

L'Ufficio si è attivato per cercare una soluzione mettendosi in contatto con le istituzioni competenti.

Il risultato?

L'Amministrazione comunale si è resa disponibile a confrontarsi e rapportarsi con il Difensore Civico, dimostrando attenzione nei confronti delle problematiche che di volta in volta venivano segnalate ai vari Uffici.

Alcuni piccoli problemi di manutenzione sono stati risolti, anche se pochi, visto che il Progetto CASE conta numerosi insediamenti, troppi, come troppe sono le famiglie ancora costrette, dopo più di quattro anni dal sisma, a vivere in case provvisorie perché mancano i fondi per la ricostruzione.

Case provvisorie, così sono state definite, case che con il trascorrere del tempo presenteranno sempre più problemi se non si interverrà tempestivamente, con un'adeguata e regolare manutenzione, a riparare ogni danno segnalato.

Ma il problema è sempre lo stesso: mancano i fondi!

**1.5.3 Il Comune vuole ripristinare i parcheggi a pagamento nel centro storico disabitato a causa del sisma: anche il Difensore Civico si è opposto**

Il Difensore Civico è intervenuto sulla questione dei lavori per il ripristino dei parcheggi a pagamento che l'Amministrazione comunale ha realizzato sulle aree del centro storico, chiedendo un sollecito intervento ai competenti organi politici e amministrativi finalizzato alla sospensione dei lavori.

Il ripristino delle "Aree Blu" aveva sollevato numerose proteste da parte di cittadini, impiegati, studenti, associazioni di categoria e dei gestori dei pochi esercizi commerciali che hanno riaperto nel centro storico, i quali sarebbero stati costretti a pagare per la sosta della propria auto non trovandosi in città aree di parcheggio libere a causa dell'intransitabilità di molte strade e zone urbane.

Per non parlare dell'effetto dissuasivo che tale misura avrebbe potuto avere su coloro che desideravano trascorrere qualche ora in un centro storico che, sebbene abbia ben poco da offrire, resta pur sempre un luogo di ritrovo per molti aquilani.

Questi alcuni titoli apparsi sulla stampa locale:

"Prima il centro e poi i parcheggi";

"Così il Comune crede di invogliare i turisti a visitare il centro della nostra città, facendo pagare il parcheggio?!"

La notizia è rimbalzata sui social network condivisi da utenti sdegnati per la decisione dell'Amministrazione di far pagare la sosta in un centro storico deserto, accendendo polemiche e provocando ..... provocazioni!

Così qualcuno ha elaborato un facsimile di "ricevuta di pagamento" decisamente fuori dall'ordinario che in breve tempo ha fatto il giro della città.

Questa breve parentesi solo allo scopo di sottolineare quanto i cittadini tengano alla tutela dei propri diritti e come le notizie si diffondano rapidamente.

Tralasciando la normativa che regolamenta i parcheggi a pagamento, la giurisprudenza, le sentenze ed i vari regolamenti, l'Ufficio ha volutamente pensato di descrivere questo caso in modo un po' particolare, per mettere maggiormente in risalto il fatto che un cittadino, anche uno soltanto, è in grado di sollevare una protesta e riuscire, attraverso la mediazione e la concertazione a risolvere problemi creati da decisioni non condivise.

In considerazione dei disagi che tali misure avrebbero potuto arrecare a tutti i cittadini, il Difensore Civico ha invitato le Autorità competenti a prendere in considerazione l'adozione di provvedimenti di sospensione dei lavori e a rinviare il ripristino dei parcheggi a pagamento al momento in cui la città sarà di nuovo in grado di offrire ai cittadini i servizi, a fronte dei quali potranno anche essere pagati i parcheggi.

A seguito dell'intervento dell'Ufficio, il Comune ha ritenuto opportuno accogliere le richieste dei cittadini, rinviando tutte le azioni volte al ripristino dei parcheggi a pagamento.

**1.5.4 Il Difensore Civico interviene in favore dei cittadini per la definizione delle pratiche di esproprio dei terreni destinati alla realizzazione di alloggi provvisori post sisma**

Un'altra questione risolta grazie all'intervento del Difensore Civico Regionale è stata quella relativa alla definizione delle pratiche di esproprio dei terreni occupati dal Comune per la realizzazione del Progetto C.A.S.E. e dei MAP (Moduli Abitativi Provvisori) da tempo bloccate a causa delle lungaggini burocratiche ed amministrative necessarie per l'espletamento delle stesse.

La vicenda è nata a seguito di una richiesta d'intervento presentata all'Ufficio da parte di alcuni cittadini aquilani che si erano visti espropriare i terreni di loro proprietà senza, tuttavia, ricevere, a distanza di oltre 4 anni dal sisma, l'erogazione degli indennizzi di legge.

Le ordinanze emanate nel 2009 hanno, infatti, riconosciuto all'amministrazione comunale, per mezzo degli uffici preposti alla gestione post sisma, il potere di avviare procedure di esproprio o di occupazione

d'urgenza, su terreni di proprietà privata, per la realizzazione di alloggi provvisori per i cittadini rimasti privi di dimora a causa del terremoto.

Senonché, concluse le predette procedure, la maggior parte dei cittadini espropriati non ha ricevuto, a distanza di diversi anni dall'esproprio, alcun indennizzo da parte dell'amministrazione.

La questione che ha interessato l'Ufficio ha visto coinvolti una decina di proprietari per un importo complessivo di oltre un milione di euro ed stata definita grazie al tempestivo intervento del Difensore Civico che è riuscito a far sbloccare le pratiche e ad ottenere l'erogazione delle somme spettanti agli istanti.

E' stato ottenuto un importante risultato dal momento che la questione delle pratiche relative agli espropri post-sisma, interessa molti cittadini aquilani per i quali questo Ufficio continua ad attivarsi affinché siano tutelati e riconosciuti i diritti di legge.

#### **1.5.5 La questione dell'assegnazione degli alloggi provvisori in favore delle famiglie svantaggiate.**

L'attenzione di questa difesa civica non si è fermata solo sulle questioni di carattere amministrativo ma anche sulle problematiche delle famiglie con